

**Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 13/11/2019) 04-12-2019, n. 49176**

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUMU Giacomo - Presidente -  
Dott. CIAMPI Francesco Maria - Consigliere -  
Dott. FERRANTI Donatella - Consigliere -  
Dott. PEZZELLA Vincenzo - rel. Consigliere -  
Dott. RANALDI Alessandro - Consigliere -  
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS, nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 14/02/2019 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSO;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere (OMISSIS);

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;

E' presente l'avv. (OMISSIS) in sostituzione dell'avv. (OMISSIS) per il ricorrente (OMISSIS) che deposita nomina ex art. 102 c.p.p., e si riporta ai motivi del ricorso di cui chiede l'accoglimento.

Svolgimento del processo

1. La Corte di Appello di Campobasso, pronunciando nei confronti dell'odierno ricorrente (OMISSIS), con sentenza del 14/2/2019 confermava la sentenza emessa in data 9/2/2017 dal Tribunale di Larino, in composizione monocratica che, all'esito di giudizio abbreviato, lo aveva condannato, ritenuta l'ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, operata la riduzione per il rito alla pena, condizionalmente sospesa e con non menzione, di mesi tre di reclusione ed Euro 600 di multa, perchè, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17, e fuori dalle ipotesi previste dagli artt. 75 e 76, del medesimo decreto, illecitamente deteneva, nell'abitazione familiare sita in (OMISSIS), in particolare all'interno della camera da letto in uso allo stesso e occultati all'interno di un cassetto del comodino, n. ro 4 (quattro) panetti di sostanza stupefacente del tipo hashish, sostanza stupefacente destinata - tenuto conto della sua quantità e del numero di dosi ricavabili, nonchè del contestuale rinvenimento, nel medesimo luogo, di un bilancino di precisione- al commercio o comunque alla cessione a terzi (sostanza inserita nella tabella II del medesimo testo normativo). In Campomarino accertato il 28.4.2015.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, il (OMISSIS), deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1.

Con un primo motivo ed un secondo motivo si deduce violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, e vizio motivazionale assumendosi che la Corte distrettuale non si sarebbe confrontata con il proposto motivo di appello, che viene trascritto integralmente, circa il mancato accertamento della destinazione dello stupefacente a fine di cessione a terzi.

Per il ricorrente le prove acquisite, le modalità della condotta dell'imputato e la mancanza di ogni ulteriore elemento sintomatico dello spaccio portano ad escludere, senza dubbio, la responsabilità

penale del (OMISSIS) per il reato allo stesso ascritto e depongono univocamente per la sua assoluzione.

Invero, la circostanza che lo stupefacente fosse diviso in quattro panetti dimostra soltanto che l'imputato lo avesse acquistato così laddove è notorio che l'hashish viene confezionato alla fonte in panetti del peso di circa cento grammi. Del resto nel corso della perquisizione non sono stati rinvenuti oggetti idonei al confezionamento dello stupefacente e tanto più del tipo utilizzato per confezionare quello sequestrato. Del pari ritenere che la detenzione del bilancino modifichi il quadro sostenuto dalla difesa, deponente per un uso personale, è del tutto illogico ed incongruo. Va infatti affermato che tale elemento è assolutamente neutro in quanto anche chi acquista e fa uso di stupefacente lo pesa. Lo strumento, poi, è di uso ormai comune e non vi è prova che l'imputato ne abbia fatto uso nel recente passato.

Del resto, la pubblica accusa non avrebbe assolto l'onere probatorio in ordine alla destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente sequestrata, non potendosi ritenere provata tale destinazione per il solo fatto della detenzione, in un comodino della camera da letto, della sostanza medesima.

Gli elementi a discarico forniti dalla difesa, dettagliati ed assolutamente compatibili con la vicenda oggetto del presente processo, suffragavano, piuttosto, la destinazione al personale consumo, essendo peraltro la condizione di assuntore abituale del (OMISSIS) era comprovata, inoltre, dalla documentazione prodotta. Del pari la capacità di reddito lecito del medesimo è stata ampiamente provata.

Infine, le modalità di custodia (la droga non era occultata, essendo stata rinvenuta in un cassetto aperto del comodino) ed il mancato rinvenimento di somme di denaro (sia addosso che nell'abitazione perquisita) facevano ragionevolmente escludere una concreta finalità di spaccio.

La Corte territoriale, quindi, avrebbe omesso di valutare scrupolosamente tutti gli elementi riproposti anche in sede di gravame dalla difesa; ritenendo provata la destinazione allo spaccio solo sulla base del dato quantitativo di hashish.

Con un terzo ed un quarto motivo si deduce, sotto il duplice profilo della violazione di legge e vizio motivazionale, con riferimento all'esclusione della causa di non punibilità ex art. 131bis c.p..

Il ricorrente ricorda che questa Suprema Corte, con la sentenza n. 36616/2017, ha accolto il ricorso di un imputato per il reato di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5, il quale lamentava, appunto, l'erronea valutazione della non punibilità ex art. 131 bis c.p., da parte della Corte d'Appello, ritenendo che l'imputato dovesse andare prosciolto anche quando esistano nei suoi confronti plurime denunce per altri reati relativi a sostanze stupefacenti.

Questo perchè l'art. 131 bis c.p., nel configurare le ipotesi di non punibilità per particolare tenuità del fatto, e nel definire le ipotesi di comportamento abituale, non ricomprende l'ipotesi di altre denunce a carico dell'imputato per reati dello stesso tipo, ma solo le ipotesi di condotte seriali, individuate tramite procedimenti penali definiti o pendenti.

Con un quinto e sesto motivo si deducono violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla mancata sostituzione della pena detentiva con la corrispondente pena pecuniaria. (L. n. 689 del 1981, art. 53 e ss.).

Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.

#### Motivi della decisione

1. I motivi sopra illustrati appaiono infondati e, pertanto, il proposto ricorso va rigettato.
2. Quanto ai primi due motivi di ricorso, la Corte territoriale - con una motivazione che si palesa logica e congrua, oltre che corretta in punto di diritto, e pertanto si sottrae ai denunciati vizi di legittimità - ha ritenuto che deponesse per lo spaccio, non solo il dato quantitativo, ma anche la circostanza (la quale certamente attiene alle ulteriori modalità della condotta) che l'hashish si

trovasse suddiviso in quattro panetti, sul logico rilievo che, qualora l'imputato avesse dovuto destinare l'intero quantitativo all'uso personale, di ciò non vi sarebbe stato alcun bisogno.

Attribuito al frazionamento della droga il giusto peso, i giudici del gravame del merito hanno altresì considerato il rinvenimento di un bilancino di precisione, che è certamente da considerarsi strumento atto al confezionamento dello stupefacente.

La sentenza impugnata, dunque, opera buon governo della pluriennale giurisprudenza di questa Corte Suprema in materia di possesso di sostanze stupefacenti ad uso non esclusivamente personale.

Costituisce giurisprudenza costante e consolidata da decenni, nel solco della pronuncia delle Sez. Un. 4 del 28/5/1997, Iacolare, Rv. 208217 che, in materia di stupefacenti, la valutazione in ordine alla destinazione della droga, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della immediatezza del consumo, deve essere effettuata dal giudice di merito tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto, secondo parametri di apprezzamento sindacabili in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione (Sez. 4, n. 7191 del 11/01/2018, Gjoka, Rv. 272463; conf. Sez. 6, n. 44419 del 13/11/2008, Perrone, Rv. 241604).

E' stato anche reiteratamente precisato che la destinazione della droga al fine di spaccio può essere dimostrata in base ad elementi oggettivi univoci e significativi, quali: il notevole quantitativo della droga, il rinvenimento dello strumentario che lo spacciatore tipicamente utilizzava per il confezionamento delle dosi e le modalità di detenzione della droga (così Sez. 4, n. 36755 del 4/6/2004, Vidonis, Rv. 229686 in un caso relativo a grammi 791,24 netti di hashish, contenenti mg. 34061 di principio attivo, utilizzabili per la preparazione di n. 1702 dosi, in parte nascosti nel cruscotto dell'autovettura, in parte addosso al soggetto, in parte a casa, in cui vi erano cartine e bilancino).

Quanto al quantitativo di stupefacente caduto in sequestro, questa Corte di legittimità, ha dunque costantemente affermato - e va qui ribadito - che in tema di sostanze stupefacenti, il solo dato ponderale dello stupefacente rinvenuto - e l'eventuale superamento dei limiti tabellari indicati dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 bis, comma 1, lett. a), - non determina alcuna presunzione di destinazione della droga ad un uso non personale, dovendo il giudice valutare globalmente, anche sulla base degli ulteriori parametri normativi, se, assieme al dato quantitativo (che acquista maggiore rilevanza indiziaria al crescere del numero delle dosi ricavabili), le modalità di presentazione e le altre circostanze dell'azione siano tali da escludere una finalità meramente personale della detenzione (cfr. ex multis, Sez. 3, n. 46610 del 9/10/2014, Salaman, Rv. 260991).

Tuttavia, va al contempo riaffermato che il possesso di un quantitativo di droga superiore al limite tabellare previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis, lett. a), se da solo non costituisce prova decisiva dell'effettiva destinazione della sostanza allo spaccio, può comunque legittimamente concorrere a fondare, unitamente ad altri elementi, tale conclusione (così Sez. 6, n. 11025 del 6/3/2013, De Rosa ed altro, rv. 255726, fattispecie in cui la Corte ha rigettato il ricorso avverso la decisione del giudice di merito che aveva ritenuto l'illiceità penale della detenzione dell'equivalente di 27,5 dosi di eroina anche in considerazione della accertata incapacità economica dell'imputato ai fini della costituzione di "scorte" per uso personale; conf. Sez. 6, n. 9723 del 17/1/2013, Serafino, Rv. 254695).

3. Infondati sono anche i motivi di ricorso in punto di mancata riconducibilità dei fatti di cui al processo alla causa di non punibilità ex art. 131 bis c.p..

La Corte territoriale rispondendo alla specifica richiesta sul punto ha argomentatamente e logicamente motivato il diniego dell'invocata causa di non punibilità sul rilievo che, ancorchè l'ipotesi lieve di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, astrattamente ed in base alla sanzione edittale ivi prevista, possa certamente rientrare tra i casi in cui opera la speciale causa di

non punibilità invocata, dovesse essere condiviso quanto già argomentato dal primo giudice, secondo cui la detenzione di cui ci si occupa non potesse essere indicativa di un'offesa particolarmente tenue.

Il GM del Tribunale di Larino aveva evidenziato che, in ragione del quantità di stupefacente caduto in sequestro, seppure si potesse riconoscere l'ipotesi attenuata di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, non si era di fronte ad un fatto talmente poco significativo da ricondurlo alla causa di non punibilità ex art. 131 bis c.p..

Peraltro, l'atto di gravame nel merito sul punto (cfr. pagg. 5-6 dell'atto di appello del 19-24/4/2017, in atti) era stato assai generico, soffermandosi solo sull'astratta applicabilità dell'istituto (che peraltro nessuno dei giudici di merito pone in discussione), ma senza circostanziare in alcun modo sul perchè dovesse essere applicato al caso che ci occupa.

La sentenza, dunque, si colloca nell'alveo del dictum delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133 c.p., comma 1, delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. Un. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590).

4. Infondata, in ultimo, è anche la doglianza relativa alla mancata conversione della pena detentiva. I giudici del gravame del merito hanno rigettato tale richiesta ritenendo che "pur potendosi ritenere la cosiddetta ipotesi lieve, nel range delle ipotesi lievi, quella appena esaminata non può essere ritenuta di tale minimo disvalore, da comportare una ulteriore attenuazione del regime sanzionatorio, anche perchè fini della sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria, il giudice deve fare ricorso ai criteri di cui all'art. 133 c.p.; tuttavia ciò non implica che egli debba prendere in esame tutti i parametri contemplati nella suddetta previsione, ben potendo la sua discrezionalità essere esercitata motivando sugli aspetti ritenuti decisivi in proposito, quale, nella fattispecie, l'inefficacia deterrente della sanzione pecuniaria che a quella detentiva va a sostituirsi, per sua inadeguatezza alla gravità del fatto e alla personalità dell'imputato, non potendo essa esercitare la stessa efficacia afflittiva nè rieducativa che promana, nella fattispecie concreta, da una pena detentiva.

Dalla lettura del provvedimento impugnato emerge, dunque, l'avvenuto e concreto esame dell'istanza di conversione della pena detentiva nella corrispondente pena pecuniaria avanzata con l'atto di appello.

Occorre, in proposito, tenere conto del fatto che le misure sostitutive tendono al reinserimento sociale del condannato, per cui i criteri di cui all'art. 133 c.p., per cui devono essere utilizzati nell'ottica di valutare se sia prevedibile che non vi sarà una ricaduta nel reato. Pertanto, un giudizio prognostico favorevole sulla con-cedibilità della misura sostitutiva può essere formulato anche nei confronti di un soggetto che, in relazione alla entità del fatto criminoso commesso, non sia ritenuto meritevole delle attenuanti generiche (Sez. 3, n. 37814 del 06/06/2013, Zicaro Romanelli, Rv. 25697901; Sez. 5, n. 3643 del 21/01/1999, Capitano, Rv. 21353601; Sez. 4, n. 3882 del 19/02/1990, Noce, Rv. 18375501).

4.2. Giova, sul tema, ricordare la pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Sez. U, n. 24476 del 22/04/2010, Gagliardi, Rv. 247274); in tale pronuncia, la Corte ha chiaramente affermato che la ratio delle pene sostitutive ha natura premiale e che il giudice, nell'esercitare il suo potere discrezionale di sostituire le pene detentive brevi con le pene pecuniarie corrispondenti, con la semidetenzione o con la libertà controllata, deve tenere conto dei criteri indicati nell'art. 133 c.p., tra i quali è compreso quello delle condizioni di vita individuale, familiare e sociale dell'imputato.

Se dev'essere dunque, ribadito il principio per cui la valutazione discrezionale rimessa al giudice di merito ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 58, comma 1, deve essere sorretta da congrua ed adeguata motivazione, che dovrà tenere in particolare considerazione, tra gli altri criteri, le modalità

del fatto per il quale è intervenuta condanna e la personalità del condannato, nell'ottica di valutare se sia prevedibile che non vi sia in futuro una ricaduta nel reato, va detto che tale valutazione risulta essere stata operata.

La Corte milanese, dunque, non è incorsa in vizio di motivazione; come detto, la L. n. 689 del 1981, art. 58, regola il potere discrezionale del giudice nella sostituzione della pena detentiva, imponendogli di attenersi ai parametri di cui all'art. 133 c.p., e la Corte ha fornito una motivazione che esplicita le ragioni dell'omessa conversione.

5. Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 13 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2019